



Città Metropolitana di Messina

III DIREZIONE - VIABILITA' METROPOLITANA

Ordinanza N. 34 del 08/05/2025

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N. 12/2025 DI ISTITUZIONE TEMPORANEA DI SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO CON LIMITAZIONE DI VELOCITA' A 20 KM/H E LIMITAZIONE DELLA MASSA A PIENO CARICO DI 7,5 T. DAL KM. 6+000 AL KM 6+400 DELLA S.P.11 DI MONGIUFFI A PARTIRE DAL 04/02/2025 E FINO A REVOCA.

PREMESSO CHE

il Responsabile del Servizio Manutenzione Stradale Zona Omogenea Messina Jonica Alcantara, ing. G. Maggioloti, in seguito agli eventi meteorici straordinari del 02/02/2025 ha richiesto la emissione di una Ordinanza di istituzione temporanea di senso unico alternato regolato da impianto semaforico con limitazione di velocità di 20 km/h e limitazione della massa a pieno carico di 7,5 t. dal km. 6+000 al km 6+400 della S.P.11 di Mongiuffi a partire dal 04/02/2025 e fino a revoca, *"a causa del cedimento parziale della sede stradale"*;

TENUTO CONTO

che il Responsabile del Servizio Manutenzione Stradale Zona Omogenea Messina Jonica Alcantara, ing. G. Maggioloti ha comunicato che sono stati eseguiti ed ultimati i lavori di ripristino e messa in sicurezza del piano viabile della S.P. 11 di Mongiuffi dal km. 6+000 al km 6+400 con ordinanza n. 12/2025;

VISTO

- il D.L. 30.04.1992 n.285 ed il D.P.R. n.495 del 16.12.1992;
- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6, comma 4 lett. a) e b), del Codice della Strada approvato con D. L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. e il D.P.R. 16.12.1992 n° 495;

Il Dirigente della III Direzione "Viabilità Metropolitana" di questa Città Metropolitana

ORDINA

LA REVOCA DELL'ORDINANZA N. 12/2025 DI ISTITUZIONE TEMPORANEA DI SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO CON LIMITAZIONE DI VELOCITA' A 20 KM/H E LIMITAZIONE DELLA MASSA A PIENO CARICO DI 7,5 T. DAL KM. 6+000 AL KM 6+400 DELLA S.P.11 DI MONGIUFFI A PARTIRE DAL 04/02/2025 E FINO A REVOCA.

AFFIDA

Agli organi di Polizia Metropolitana, Polizia Municipale e a quanti altri spetti secondo la vigente legislazione, il controllo dell'osservanza della presente Ordinanza.

AVVISA

- che i contravventori delle disposizioni della presente Ordinanza saranno puniti a norma di Legge;
- che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o ai sensi degli dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii. (nuovo Codice della Strada) e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 495/92 del 16/12/1992 (Regolamento di Esecuzione) o in alternativa al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia entro 60 giorni decorrenti rispettivamente dall'apposizione della segnaletica o dalla pubblicazione del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
Privitera Biagio Ugo Maria / InfoCamere
S.C.p.A.
(firmato digitalmente)